

Roma, 9 giugno 2020

Circolare n. 207/2020

Oggetto: Tributi – Antitrust – Contributo 2020 – Delibera AGCM n.28248 del 10.3.2020.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato sul proprio sito la Delibera che fissa il contributo per il funzionamento 2020 e le modalità di versamento.

Per quest’anno l’aliquota è stata fissata allo 0,055 per mille del fatturato. Come è noto, sono soggette al pagamento le imprese con ricavi superiori a 50 milioni di euro annui. Il dato va considerato in base all’ultimo bilancio approvato alla data del 10 marzo (data della Delibera). Le imprese di spedizione, ai sensi della Nota AGCM del 24.7.2015, possono scomputare dalla voce A1 del bilancio “gli importi relativi dei costi diretti sostenuti per l’acquisizione dei servizi di trasporto per conto di soggetti terzi nonché i diritti doganali e l’Iva anticipati per conto degli importatori”.

Il versamento va effettuato nel mese di luglio; le imprese interessate ricevono tramite PEC un avviso di pagamento che va effettuato presso gli sportelli bancari o altri punti abilitati ai pagamenti tramite la piattaforma PagoPA.

L’elenco aggiornato dei terminali abilitati è disponibile sul sito internet dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) all’indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pago-pa/dove-pagare>

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [81/2019](#)
Allegati due
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Delibera AGCM 10 marzo 2020, N. 28248 - Contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2020

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2020;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il comma *7-ter*, dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis* del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

VISTO in particolare il comma *7-quater* dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis*, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma *7-ter*;

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90;

VISTE le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, e n. 25876 del 24 febbraio 2016, con le quali l'Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che la misura del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 ha subito una sostanziale e significativa riduzione, pari al 25%, rispetto all'aliquota fissata dalla legge per l'anno 2013;

VISTA la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la quale l'Autorità ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,059‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera n. 26922 del 10 gennaio 2018, con la quale l'Autorità ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,055‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera n. n. 27580 del 7 marzo 2019, con la quale l'Autorità ha confermato la percentuale del contributo allo 0,055‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

CONSIDERATE le esigenze di spesa di funzionamento dell'Autorità, che consentono di mantenere l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, per l'anno 2020, allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

RITENUTO di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/90, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2020;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/90, la riduzione del contributo dello 0,025 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.
2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro.

La presente delibera verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
Il Segretario Generale*



Autorità garante della concorrenza e del mercato
AGCM

Prot. 0048002 del: 24/07/2015 08:07

Documento: Principale Registro: Partenza

00198 Roma,
Piazza G. Verdi, 6/a - Tel. 06858211

Spett.le
Fedespediti
Federazione Nazionale imprese
di spedizioni internazionali
Via Cornalia 19
20124 Milano

Gent.mo avv.
Lorenzo Ugolini
Studio legale Armella
& Associati
Piazza De Ferrari 4/2
16121 Genova

Oggetto: contributo dovuto ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter della legge n. 287/90.

Con riferimento alla Vostra istanza, si comunica che l'Autorità, nell'adunanza del 15 luglio 2015, considerate le peculiari caratteristiche della fattispecie in oggetto, ha ritenuto che le società di spedizione possano escludere dal computo dei ricavi assoggettabili alla contribuzione di cui all'art. 10, comma 7-ter della legge n. 287/90 i soli costi diretti sostenuti per l'acquisizione dei servizi di trasporto per conto di soggetti terzi, nonché i diritti doganali e l'Iva anticipati per conto degli importatori.

Dette società, al fine di consentire all'Autorità di effettuare gli opportuni accertamenti, devono inoltrare a questa Amministrazione una dichiarazione attestante il valore dei costi sopra indicati sottratti alla Voce A1) del Conto economico del bilancio.

Le società di spedizione soggette all'obbligo del contributo possono procedere al versamento del contributo tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le cui coordinate sono di seguito indicate:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
IBAN: IT83F 05696 03225 0000 70000 X11
CODICE BIC/SWIFT: POSOIT22

Distinti saluti


Roberto Chieppa

